

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (85) 017

Vol. 1985/0007

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

RACCOMANDAZIONE DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

CONCERNENTE LA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITA'
ECONOMICA EUROPEA E LA MALAYSIA RELATIVO AL COMMERCIO DEI
TESSILI

(presentato dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

1. Con decisione del 25 febbraio 1982, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati con la Malaysia al fine di concludere un accordo relativo al commercio dei tessili.

2. Conformemente alla suddetta decisione del Consiglio ed in consultazione con il comitato speciale istituito in applicazione dell'articolo 113, la Commissione ha condotto i negoziati con questo dal 7 giugno al 22 novembre 1982

In seguito a questi negoziati è stato elaborato un progetto d'accordo.

Il progetto prevede quanto segue :

- (i) la copertura mediante i meccanismi dell'accordo di tutti i prodotti AMF di lana, cotone e fibre sintetiche e artificiali originari della Malaysia
- (ii) l'autolimitazione, a livelli convenuti, delle esportazioni nella Comunità di talune categorie di prodotti coperte dall'accordo;
- (iii) per le categorie di prodotti non ancora soggette a limitazioni, l'introduzione di un meccanismo di consultazione per determinare misure di autolimitazione quando vengono superati alcuni limiti;
- (iv) l'adozione di un sistema di duplice controllo per le categorie di prodotti che sono oggetto di limitazioni e di un sistema di controllo dell'origine per tutte le categorie dall'accordo;
- (v) disposizioni di flessibilità che permettano il trasferimento di una percentuale dei contingenti da una categoria all'altra e da un anno all'altro;

- (vi) include una misura "anti-surge" che garantisce in alcune circostanze la sospensione della flessibilità o l'introduzione di limiti temporanei all'interno dei contingenti;
- (vii) include una misura "anti-frode" che garantisce in alcune circostanze la riduzione dei quantitativi spediti in modo irregolare sul contingente assegnato all'effettivo paese di origine
- (viii) quale contropartita l'impegno della Comunità di non ricorrere ad altre restrizioni quantitative sulla base dell'articolo XIX del GATT o dell'articolo 3 dell'AMF, nonché a misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative.

Avendo constatato che tale progetto era conforme ai risultati dei negoziati i capi delegazione hanno proceduto alla sigla di questo testo in data 22 novembre 1982.

3. Per salvaguardare la realizzazione degli obiettivi del presente accordo e prevenire il rischio di esportazioni straordinarie prima della sua entrata in vigore, la Comunità, dopo la conclusione dei negoziati, ha proposto al paese terzo che ambedue le parti applichino in maniera autonoma, a partire dal 1mo gennaio 1983, il presente accordo in anticipo sulla sua entrata in vigore. Tali disposizioni sono state messe in atto dal regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio del 23 dicembre 1982, che sottopone a un regime comune di autorizzazione e di limitazione quantitativa le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili originari di taluni paesi terzi (1) modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 3762/83 del 19.12.1983(2).

4. La Commissione ritiene che tale progetto di accordo rappresenti un risultato accettabile per la Comunità. Di conseguenza, essa raccomanda al Consiglio :

- di approvare l'accordo con l'adozione di un regolamento il cui progetto figura in allegato,
- in attesa dell'approvazione di tale accordo, di prendere le decisioni necessarie relative alla sua firma.

(1) GU n. L 374 del 31 dicembre 1982

(2) GU n. L 380 del 31 dicembre 1983

Raccomandazione di regolamento del Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e Malaysia relativo al commercio dei prodotti tessili

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è opportuno approvare l'accordo relativo al commercio dei prodotti tessili negoziati tra la Comunità economica europea e la Malaysia

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A nome della Comunità viene approvato l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e Malaysia.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 19 dell'accordo (1).

(1) La data dell'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dal Segretariato Generale del Consiglio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

concluso a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ACCORDO
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E LA
MALESIA
SUL COMMERCIO DEI TESSILI

SIGLATO A BRUXELLES IL 22 NOVEMBRE 1982

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

e

IL GOVERNO DELLA MALAYSIA

DESIDERANDO promuovere in una prospettiva di cooperazione permanente ed in condizioni tali da garantire completa sicurezza negli scambi, un equo e ordinato sviluppo del commercio dei tessili fra la Comunità economica europea, (qui di seguito denominata "la Comunità") e la Malaysia;

DECISI a conferire la massima importanza ai gravi problemi economici e sociali che si presentano attualmente nel settore tanto nei paesi importatori, quanto nei paesi esportatori e, in particolare, ad eliminare i rischi concreti di perturbazioni sul mercato comunitario e di disorganizzazione del commercio dei tessili della Malaysia;

VISTO l'accordo sul commercio internazionale dei tessili, qui di seguito denominato "accordo di Ginevra", in particolare l'articolo 4, nonché le condizioni di cui al protocollo che rinnova il predetto accordo e le conclusioni raggiunte il 22 dicembre 1981 dal Comitato dei tessili;

HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed hanno designato a tale fine come plenipotenziari,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

IL GOVERNO DELLA MALAYSIA :

I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

.../..

CAPITOLO I : REGIME DEGLI SCAMBI

Articolo 1

1. Le parti riconoscono e confermano che, fatte salve le disposizioni del presente accordo e restando invariati i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, gli scambi reciproci nel settore dei tessili saranno disciplinati dalle disposizioni dell'accordo di Ginevra.

2. Quanto ai prodotti contemplati dal presente accordo, la Comunità si impegna a non introdurre restrizioni quantitative a norma dell'articolo XIX dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio nonché dell'articolo 3 dell'accordo di Ginevra.

3. Sono vietate le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti contemplati dal presente accordo nella Comunità.

.../..

Articolo 2

1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti tessili di cotone, di lana e delle materie tessili sintetiche ed artificiali, originari della Malaysia, elencati all'allegato I.

2. La classificazione dei prodotti coperti dal presente accordo si basa sulla nomenclatura della tariffa doganale comune nonché sulla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (NIMEXE).

3. L'origine dei prodotti coperti dal presente accordo è determinata secondo le disposizioni in vigore nella Comunità.

Qualsiasi modifica alle suddette disposizioni viene notificata alla Malaysia e non è suscettibile di ridurre nessuno dei limiti quantitativi di cui all'allegato II.

Le modalità relative al controllo dell'origine dei prodotti di cui sopra sono stabilite nel protocollo A.

.../..

Articolo 3

La Malaysia consente di mantenere le sue esportazioni nella Comunità dei prodotti descritti all'allegato II entro i limiti ivi stabiliti per ciascun anno di applicazione dello accordo.

Le esportazioni di prodotti tessili elencati nell'allegato II sono subordinate ad un duplice sistema di controllo, specificato nel protocollo A.

.../..

Articolo 4

La Malaysia e la Comunità riconoscono il carattere specifico e differenziale delle reimportazioni di tessili nella Comunità previa trasformazione in Malaysia.

Dette reimportazioni possono essere concordate al di fuori dei limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo, purchè vengano effettuate conformemente ai regolamenti sul traffico di perfezionamento passivo vigenti nella Comunità.

.../..

Articolo 5

Le esportazioni di tessuti di fabbricazione artigianale ottenuti su telai azionati a mano o a pedale, di indumenti o altri articoli fabbricati con detti tessuti nonché di prodotti artigianali tipici del folclore tradizionale non sono soggetti a limiti quantitativi, sempre che tali prodotti rispondano alle condizioni di cui al protocollo B.

.../..

Articolo 6

1. Le importazioni di prodotti tessili coperti dal presente accordo nella Comunità non sono soggette ai limiti quantitativi fissati nell'allegato II, purchè si dichiari che i prodotti in causa sono destinati alla riesportazione al di fuori della Comunità, nelle condizioni originarie oppure dopo trasformazione conformemente al sistema amministrativo di controllo vigente nella Comunità.

L'immissione sul mercato nazionale di prodotti importati alle condizioni di cui sopra è però subordinata alla presentazione di una licenza d'esportazione rilasciata dalle autorità malesi nonché di un certificato d'origine conforme alle disposizioni del protocollo A.

2. Qualora constatassero che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi stabiliti nel presente accordo, ma che i prodotti in causa sono stati successivamente riesportati al di fuori della Comunità, le competenti autorità comunitarie notificano entro 4 settimane alle autorità malesi i quantitativi in causa e autorizzano importazioni di identici quantitativi di prodotti analoghi, che non verranno imputati su uno dei limiti quantitativi stabiliti dal presente accordo per l'anno in corso o per quello successivo di applicazione dell'accordo medesimo.

.../..

Articolo 7

1. In qualsiasi anno di applicazione dell'accordo, l'uso anticipato di una parte del limite quantitativo stabilito per l'anno successivo è autorizzato per ciascuna categoria di prodotti a concorrenza del 5% del limite quantitativo dell'anno in corso.

Le forniture eventualmente anticipate sono dedotte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

2. I quantitativi non utilizzati nel corso di ciascun anno possono essere riportati sul limite quantitativo corrispondente dell'anno successivo sino a concorrenza del 5% del limite fissato per l'anno in corso.

3. Sono vietati i trasferimenti relativi alle categorie del gruppo I da qualsiasi altra categoria, tranne

- quelli dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3 che sono autorizzati sino a concorrenza del 5% del limite quantitativo fissato per la categoria alla quale il trasferimento viene effettuato;
- quelli tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 che sono autorizzati sino a concorrenza del 5% del limite quantitativo fissato per la categoria alla quale il trasferimento viene effettuato.

I trasferimenti a qualsiasi categoria dei gruppi II e III sono autorizzati da una qualsiasi o da più categorie dei gruppi I-II e III sino a concorrenza del 5% del limite quantitativo fissato per la categoria alla quale il trasferimento viene effettuato.

4. La tabella delle equivalenze da applicare ai trasferimenti di cui sopra è riportata all'allegato I del presente accordo.

5. L'aumento in una qualsiasi categoria di prodotti derivante dall'applicazione cumulativa delle disposizioni dei precedenti paragrafi 1, 2 e 3 in un determinato anno di applicazione dell'accordo non dovrà superare 15%.

6. Le autorità malesi notificano preventivamente l'eventuale ricorso alle disposizioni dei precedenti paragrafi 1, 2 e 3.

.../..

Articolo 8

1. Le esportazioni di prodotti tessili non elencati nell'allegato II del presente accordo possono essere subordinate a limiti quantitativi della Malaysia alle condizioni stabilite nei paragrafi seguenti.

2. Qualora la Comunità appurasse, mediante il sistema di controllo amministrativo in vigore, che il livello di importazione di prodotti di una determinata categoria non elencata nell'allegato II, originari della Malaysia supera, in confronto alle importazioni complessive dell'anno precedente dei prodotti di questa categoria, da ogni fonte nella Comunità, i limiti seguenti :

- per le categorie di prodotti del gruppo I	0,5%
- per le categorie di prodotti del gruppo II	2,5%
- per le categorie di prodotti del gruppo III	5,0%

La Comunità può chiedere l'apertura di consultazioni conformemente alla procedura descritta all'articolo 17 del presente accordo al fine di concordare un adeguato livello restrittivo per i prodotti della categoria in oggetto.

La Comunità autorizza l'importazione di prodotti della predetta categoria spediti dalla Malaysia prima della data alla quale è stata presentata la richiesta di consultazioni.

3. In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Malaysia si impegna a limitare le esportazioni di prodotti della categoria interessata nella Comunità o nella regione o regioni del mercato comunitario specificate dalla Comunità stessa per un periodo provvisorio di tre mesi dalla data alla quale viene presentata la richiesta di consultazioni. Detto limite provvisorio è fissato al 25% del livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile precedente quello in cui le importazioni hanno superato il livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 e che determina la richiesta di consultazioni, oppure, se l'importo è più elevato, al 25% del livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2.

4. Qualora, nel corso delle consultazioni, le parti non giungano ad una soluzione soddisfacente entro il periodo specificato all'art. 17 dell'accordo, la Comunità ha il diritto di fissare un limite quantitativo a un livello annuo non inferiore a quello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 oppure, se l'importo è superiore, al 106% del livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile precedente quello in cui le importazioni hanno superato il livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 2 e che determinerà la richiesta di consultazioni.

.../...

Se l'andamento delle importazioni complessive del prodotto in oggetto nella Comunità lo richiede, il livello annuo così stabilito viene aumentato previa consultazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, allo scopo di riunire le condizioni enunciate al paragrafo 2.

5. I limiti istituiti a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 4 non possono in alcun caso essere inferiori al livello raggiunto nel 1980 dalle importazioni di questa categoria originari della Malaysia.
6. La Comunità può altresì istituire limiti quantitativi su base regionale a norma delle disposizioni del protocollo C.
7. Il tasso di incremento annuo dei limiti quantitativi istituiti a norma del presente articolo viene determinato conformemente a quanto disposto al protocollo D.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando le percentuali specificate al paragrafo 2 sono il risultato di un calo delle importazioni complessive nella Comunità e non la conseguenza di un incremento delle esportazioni di prodotti originari della Malaysia.
9. Qualora vengano applicate le disposizioni dei paragrafi 2, 3 o 4, la Malaysia s'impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti coperti da contratti conclusi prima dell'istituzione del limite quantitativo fino al volume del limite stabilito.
10. Sino a quando non vengono comunicati i dati statistici di cui all'articolo 10, paragrafo 6, il paragrafo 2 del presente articolo si applica sulla base delle statistiche annuali comunicate in precedenza dalla Comunità.
11. Le disposizioni del presente accordo inerenti alle esportazioni di prodotti subordinati ai limiti quantitativi stabiliti all'allegato II si applicano anche ai prodotti per i quali vengono fissati limiti quantitativi a norma del presente articolo.

.../..

Articolo 9

1. Qualora la Comunità dovesse constatare che il livello delle importazioni di una determinata categoria del gruppo I, subordinata ai limiti quantitativi di cui all'Allegato II, in un anno dell'accordo, supera le importazioni registrate nell'anno precedente di 10% del livello del limite quantitativo di cui all'Allegato II per l'anno in corso, onde evitare un tangibile pregiudizio all'industria nazionale, essa può chiedere l'apertura di consultazioni a norma dell'articolo 17 del presente Accordo onde concordare :

- la sospensione totale o parziale delle disposizioni dell'articolo 7, oppure,
- una modifica del limite quantitativo enunciato all'Allegato II istituendo un limite ad hoc, inferiore a quello esistente,
- nonché una corrispondente compensazione, equa e quantificabile, che offra una soluzione reciprocamente accettabile.

2. La Comunità autorizza l'importazione di prodotti nella predetta categoria spediti dalla Malaysia prima della data alla quale è stata presentata la richiesta di consultazioni.

In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Malaysia si impegna, per un periodo di un mese dalla data di notifica della richiesta di consultazioni, a limitare le esportazioni dei prodotti della categoria interessata nella Comunità o nella regione o regioni del mercato comunitario specificate da quest'ultima, ad un dodicesimo del livello delle esportazioni raggiunto nell'anno civile precedente.

3. Il limite quantitativo modificato a seguito dell'applicazione del paragrafo 1 in un anno qualsiasi precedente l'ultimo anno dell'Accordo, è subordinato ad un tasso d'incremento tale da garantire che il livello del limite quantitativo fissato all'Allegato II per l'ultimo anno dell'accordo stesso venga ripristinato in quell'anno.

4. Qualora, nel corso delle consultazioni, le parti non dovessero giungere ad una soluzione soddisfacente entro il periodo fissato all'articolo 17 dello accordo, se invitata dalla Comunità, la Malaysia si impegna :

- a sospendere totalmente o parzialmente le disposizioni dell'articolo 7 nei confronti della Comunità o di una delle sue regioni per la categoria interessata oppure

.../..

- a modificare il limite quantitativo di cui all'Allegato II per la categoria stessa in modo da contenere le esportazioni nella Comunità o in una delle sue regioni al 125% delle importazioni raggiunte durante l'anno civile precedente oppure, se l'importo è più elevato, al livello delle esportazioni raggiunto alla data della richiesta di consultazioni, maggiorato del livello di esportazioni previsto per il periodo di consultazioni a norma del paragrafo 2.

Qualora si applichino le disposizioni del presente paragrafo, la Comunità si impegna a mantenere l'offerta di una compensazione equa e quantificabile.

L'applicazione delle misure di cui al presente paragrafo si limita all'anno di attuazione delle medesime.

5. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ad una determinata categoria salvo quando i limiti quantitativi fissati all'Allegato II per la Comunità nei confronti di detta categoria sono pari almeno all' 2,5 % delle importazioni comunitarie complessive nel 1980.
6. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ad una determinata categoria salvo quando, nell'anno in corso, le importazioni originarie della Malaysia nella Comunità nel suo insieme oppure in una delle sue regioni, costituiscono almeno il 50% del limite quantitativo di cui all'Allegato II per la categoria in questione.
7. Un limite modificato a norma delle disposizioni dei paragrafi 1 o 4 non può in alcun caso essere inferiore al livello delle importazioni dei prodotti di quella categoria, originarie della Malaysia e effettuate nel 1980.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando viene superato in una regione comunitaria il livello di cui al paragrafo 1. In tal caso, la compensazione di cui ai paragrafi 1 e 4 riguarderà la regione o le regioni comunitarie indicate nella richiesta di consultazioni della Comunità stessa.
9. Onde limitare il ricorso al paragrafo 1 del presente articolo, la Malaysia si impegna ad informare la Comunità di qualsiasi brusco e notevole incremento nel numero di licenze di esportazione rilasciate per qualsiasi categoria, tale da pregiudicare l'osservanza delle condizioni richieste per l'applicazione del presente articolo.

.../..

Articolo 10

1. La Malaysia s'impegna a fornire alla Comunità precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate dalle autorità malaisiane per qualsiasi categoria di prodotti tessili subordinati ai limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo nonché su tutti i certificati rilasciati dalle autorità malaisiane per i prodotti di cui all'articolo 5 subordinati alle disposizioni del Protocollo B.

Parimenti, la Comunità trasmette alle autorità malesi precisi dati statistici sulle autorizzazioni o sui documenti di importazione rilasciati dalle autorità comunitarie riguardo a licenze e certificati di esportazione rilasciati dalla Malaysia.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 verranno trasmesse per ogni categoria di prodotti entro la fine del secondo mese successivo al trimestre cui esse si riferiscono.

3. La Malaysia farà del proprio meglio per fornire alla Comunità dati statistici disponibili su tutte le esportazioni tessili, ripartite per paese di destinazione.

La Comunità comunica alle autorità malesi le statistiche relative alle importazioni di tutti i prodotti oggetto del sistema del controllo amministrativo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, nonché dei prodotti contemplati all'articolo 6, paragrafo 1.

4. I dati di cui sopra vengono trasmessi, per ogni categoria di prodotto, entro la fine del terzo mese successivo al trimestre cui essi si riferiscono.
5. Qualora l'analisi di queste informazioni reciproche riveli l'esistenza di notevoli divergenze fra i dati rilevati all'esportazione e quelli all'importazione, possono essere avviate consultazioni secondo la procedura definita all'articolo 17 del presente accordo.

6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 8 e 9, la Comunità si impegna a fornire alle autorità malesi, entro il 15 aprile di ogni anno civile, i dati statistici dell'anno precedente riguardanti le importazioni di tutti i prodotti tessili oggetto dell'accordo, ripartiti per paese fornitore e per Stato membro della Comunità.

.../..

Articolo 11

1. Se al punto di entrata nella Comunità sorgono delle divergenze fra la Malaysia e le competenti autorità comunitarie circa la classificazione dei prodotti oggetto del presente accordo, detta classificazione viene provvisoriamente basata sui dati forniti dalla Comunità stessa, in attesa di consultazioni conformi all'articolo 17 per raggiungere un accordo sulla classificazione definitiva del prodotto interessato.

2. Le autorità malesi vengono informate in merito a qualsiasi modifica apportata alla tariffa doganale comune oppure alla Nimexe nonché a qualsiasi decisione presa secondo le procedure vigenti nella Comunità relativa alla classificazione dei prodotti oggetto del presente accordo.

Qualsiasi modifica alla tariffa doganale comune oppure alla Nimexe nonché qualsiasi decisione che si concreti con una modifica nella classificazione dei prodotti oggetto del presente accordo, non deve determinare una riduzione del limite quantitativo fissato all'Allegato II.

Le procedure relative all'applicazione del presente paragrafo figurano al protocollo A.

.../..

Articolo 12

1. La Malaysia e la Comunità decidono di cooperare integralmente per prevenire che il presente accordo venga eluso mediante operazioni quali il trasbordo, la deviazione, ecc.
2. Qualora la Comunità dovesse constatare, a seguito di indagini svolte conformemente alla procedura di cui al protocollo A, che taluni prodotti di origine malesi, subordinati a limiti quantitativi fissati dal presente accordo sono stati trasbordati, deviati o altrimenti importati nella Comunità eludendo il presente accordo, la Comunità può chiedere l'apertura di consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 17, onde concordare un adeguamento equivalente ai limiti quantitativi corrispondenti fissati dall'accordo medesimo.
3. In attesa del risultato delle consultazioni di cui al paragrafo 2, a titolo preventivo e se invitata dalla Comunità, la Malaysia fa quanto in suo potere affinché gli adeguamenti ai limiti quantitativi eventualmente concordati a seguito delle consultazioni stesse possano essere effettuati per l'anno di contingentamento nel quale è stata formulata la richiesta di consultazioni conforme al paragrafo 2 oppure per l'anno successivo se il contingente per l'anno in corso è esaurito ed a condizione comunque che vi siano prove inconfutabili di infrazione dell'accordo.
4. Qualora, nel corso delle consultazioni, le parti non giungano ad una soluzione soddisfacente entro il periodo specificato all'articolo 17, la Comunità ha il diritto, quando esistono prove inconfutabili di infrazione dell'accordo, di dedurre dal limite quantitativo fissato in forza del medesimo gli importi equivalenti ai prodotti di origine malese.

.../...

Articolo 13

1. La Malaysia si adopererà affinché le esportazioni di prodotti tessili subordinate a limiti quantitativi vengano scaglionate su tutto l'anno con la massima regolarità, tenendo in particolare considerazione i fattori stagionali.

2. Qualora si riscontrasse un'eccessiva concentrazione nelle importazioni di un prodotto che rientra in una categoria subordinata a limiti quantitativi a norma del presente accordo, la Comunità può richiedere consultazioni conformemente alla procedura specificata all'articolo 17 del presente accordo allo scopo di ovviare a siffatta situazione.

.../..

Articolo 14

Qualora venga fatto ricorso alle disposizioni di denuncia di cui all'articolo 19, paragrafo 4, i limiti quantitativi fissati all'Allegato II vengono adeguati in proporzione.

.../..

Articolo 15

1. Ai fini della gestione del presente accordo, i limiti di cui all'articolo 3 vengono ripartiti dalla Comunità in quote assegnate a ciascuno Stato membro.
2. Le frazioni dei limiti quantitativi stabiliti nell'Allegato II, non utilizzate in uno Stato membro della Comunità, possono essere assegnate ad un altro Stato membro conformemente alle procedure in vigore nella Comunità.

Quest'ultima si impegna ad esaminare con cura ed a rispondere entro quattro settimane, a qualsiasi richiesta di nuova assegnazione presentata dalla Malaysia. In caso di risposta positiva, le disposizioni di flessibilità di cui all'articolo 7 continuano ad applicarsi, secondo i livelli dell'assegnazione originaria.

Qualora nel corso dell'applicazione dell'accordo, la Malaysia rilevi che la ripartizione di un limite fissato nell'Allegato II causa particolari difficoltà, essa può richiedere l'apertura di consultazioni conformemente all'articolo 17 onde raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente.

3. Qualora in una determinata regione della Comunità si ravvisi la necessità di forniture supplementari e le misure attuate in applicazione del paragrafo 1 non siano tali da soddisfare interamente queste esigenze, la Comunità può autorizzare l'importazione di quantitativi superiori a quelli previsti nell'Allegato II.

.../..

Articolo 16

La Malaysia e la Comunità si impegnano ad evitare qualsiasi discriminazione nel rilascio, rispettivamente, di licenza di esportazione e di documenti o licenze di importazione di cui ai Protocolli A e B.

.../..

Articolo 17

1. Le speciali procedure di consultazione di cui al presente accordo, diverse da quelle di cui al paragrafo 2 dell'articolo 17, sono disciplinate dalle seguenti disposizioni :

- qualsiasi richiesta di consultazioni è notificata per iscritto all'altra parte;
- la richiesta di consultazioni sarà seguita, entro un ragionevole lasso di tempo (comunque entro 15 giorni dalla notifica) da una dichiarazione sulle ragioni e circostanze che, secondo la parte richiedente, giustificano la presentazione di siffatta richiesta;
- le parti avvieranno le consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta onde pervenire ad un accordo o ad una conclusione reciprocamente accettabile entro l'ulteriore termine di un mese.

2. Le speciali procedure di consultazione di cui all'articolo 9 dello accordo sono disciplinate dalle seguenti disposizioni :

- qualsiasi richiesta di consultazione è notificata per iscritto all'altra parte unitamente ad una dichiarazione sulle ragioni e circostanze che, secondo la parte richiedente, giustificano la presentazione di siffatta richiesta;
- le parti avviano le consultazioni al più tardi entro 15 giorni dalla notifica della richiesta, onde pervenire ad un accordo o ad una conclusione reciprocamente accettabile entro un ulteriore termine di 15 giorni.

3. Qualora si rivelasse necessario, su richiesta di una delle due parti e conformemente alle disposizioni dell'accordo di Ginevra, si potranno tenere consultazioni su qualsiasi problema inerente all'applicazione del presente accordo. Qualsiasi consultazione a norma del presente articolo sarà impostata da ambo le parti in uno spirito di collaborazione e col proposito di conciliare le eventuali divergenze.

.../..

Articolo 18

Il presente accordo è valido nei territori nei quali si applica il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, nelle condizioni disposte da detto trattato, nonché nel territorio della Malaysia.

.../..

Articolo 19

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Esso rimane in vigore sino al 31 dicembre 1986.
2. Il presente accordo si applica a decorrere dal 1° gennaio 1983.
3. In qualsiasi momento, ciascuna delle parti puo' proporre modifiche al presente accordo.
4. In qualsiasi momento, ciascuna delle parti puo' denunciare il presente accordo con preavviso di almeno 60 giorni. In quest'ultimo caso, l'accordo si estingue alla scadenza del periodo di preavviso.
5. Gli allegati ed i protocolli nonchè i verbali concordati e la dichiarazione comune, formano parte integrante del presente accordo.

.../..

Articolo 20

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e Bahasa Malaysia, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

ALLEGATO I

GRUPPO I A

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
1	55.05	55.05-13; 19; 21; 25; 27; 29; 33; 35; 37; 41; 45; 46; 48; 52; 58; 61; 65; 67; 69; 72; 78; 92; 98	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		
2	55.09	55.09-03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 29; 32; 34; 35; 37; 38; 39; 41; 49; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 86; 90; 91; 92; 93; 98; 99 55.09-06; 07; 08; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 61; 63; 64; 65; 66; 67; 70; 71; 80; 81; 82; 83; 84; 86; 90; 91; 92; 93; 98; 99	Altri tessuti di cotone: Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, vel- luti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate a) di cui: non grigi né imbianchiti		

Categorie	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
3	56.07 A	56.07-01; 04; 05; 07; 08; 10; 12; 15; 19; 20; 22; 25; 29; 30; 31; 35; 38; 39; 40; 41; 43; 45; 46; 47; 49 56.07-01; 05; 07; 08; 12; 15; 19; 22; 25; 29; 31; 35; 38; 40; 41; 43; 46; 47; 49	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: A. di fibre tessili sintetiche: Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, veluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia a) di cui: non araghi ed imbianchini		

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd)	60.04-19; 20; 22; 23; 24; 26; 41; 50; 58; 71; 79; 89	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche; T-shirts e magliette a collo alto di fibre artificiali, diversi dagli indumenti da bambini piccoli (bébés)	6.48	154
5	60.05 A I II b) 4 bb) II aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff)	60.05-01; 31; 33; 34; 35; 36; 39; 40; 41; 42; 43	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: Maglie, pullover, con o senza maniche, slip-over, twinset, giubbetti e giacche (escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)) a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	4.53	221
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	61.01-62; 64; 66; 72; 74; 76 61.02-66; 68; 72	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1.76	568

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
7	60.05 A II b) 4 aa)	22 33 44 55	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri	5-55	180
	61.02 B II e) 7 bb) cc) dd)	60.05-22; 23; 24; 25 61.02-78; 82; 84	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gom- mata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sin- teriche o artificiali		
8	61.03 A	61.03-11; 15; 19	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini: Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	4-60	217

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
9	55.08 62.02 B III a) 1	55.08-10; 30; 50; 80 62.02-71	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna: Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: Tessuti di cotone, ricci del tipo spugna; biancheria da toletta, da servizio o da cucina, riccia del genere spugna, di cotone		
20	62.02 B I a) c)	62.02-12; 13; 19	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: Biancheria da letto, tessuta		
22	56.05 A	56.05-03; 05; 07; 09; 11; 13; 15; 19; 21; 23; 25; 28; 32; 34; 36; 38; 39; 42; 44; 45; 46; 47 56.05-21; 23; 25; 28; 32; 34; 36	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto: A. di fibre tessili sintetiche: Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto a) di cui acrilici		
23	56.05 B	56.05-31; 35; 61; 65; 71; 73; 81; 85; 91; 95; 99	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto: B. di fibre tessili artificiali: Filati di fibre tessili artificiali in fiocco non preparati per la vendita al minuto		

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
32	ex 58.04	58.04-07; 11; 15; 18; 41; 43; 45; 61; 63; 67; 69; 71; 75; 77; 78 58.04-63	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci 55.08 e 58.05; Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i tessuti di cotone riccio di tipo spugna e i nastri, galloni e simili, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali. a) di cui: velluti a coste		
39	62.02 B II a) c) III a) 2 c)	62.02-40; 42; 44; 46; 51; 59; 65; 72; 74; 77	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento; B. altri: Biancheria da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tessuta, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna		

Catego- ria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
12	60.03 A B I II b) C D	60.03-11; 19; 20; 27; 30; 90	Calze, sottocalze, calzini, proteggi- calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata: diversi dalle calze di fibre tes- sili sintetiche per donna	24,3 paia	41
13	60.04 B IV b) 1 cc) 2 dd) d) 1 cc) 2 cc)	60.04-48; 56; 75; 85	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Mutande, mutandine e slip per uomo e per ragazzo, nonché per donna, per ragazza e per bam- bini, diversi dai bambini piccoli (bebes), a maglia non elastica né gommata, di cotone o di fibre tessili sintetiche	17	59
14 A	61.01 A I	61.01-01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, delle voci 59.08, 59.11 o 59.12 della tariffa doganale comune, per uomo e per ragazzo	1-0	1 000
14 B	61.01 B V b) 1 2 3	61.01-41; 42; 44; 46; 47	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo e per ragazzo, diversi da quelli della categoria 14 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o arti- ficiali	0-72	1 389
15 A	61.02 B I a)	61.02-05	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, delle voci 59.08, 59.11 o 59.12 della tariffa doganale comune, per donna, per ragazza e per bambini	1-1	909
15 B	61.02 B II c) 1 aa) bb) cc) 2 aa) bb) cc)	61.02-31; 32; 33; 35; 36; 37; 39; 40	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti per donna, per ragazza e per bam- bini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	0-84	1 190

Categoría	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg.	g/pezzo
16	61.01 B Vc) 1 2 3	61.01-51; 54; 57	<p>Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:</p> <p>Vestiti completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi i completi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali, esclusi quelli da sci</p>	0.80	1250
17	61.01 B Va) 1 2 3	61.01-34; 36; 37	<p>Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:</p> <p>Giacche e giacchette per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali</p>	1.43	700
18	61.03 B C	61.03-51; 55; 59; 81; 85; 89	<p>Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, spartiti e polsini:</p> <p>Sottovesti tessute, diverse dalle camicie e camicette per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali</p>		
19	61.05 A B I III	61.05-20 61.05-30; 39	<p>Fazzoletti da naso e da taschino:</p> <p>A. di tessuti di cotone e di valore superiore a 15 ECU per kg netto</p> <p>Fazzoletti da naso e da taschino:</p> <p>B. altri:</p> <p>Fazzoletti da naso, di tessuto, per un valore non superiore a 15 ECU per kg netto</p>	59	17
21	61.01 B IV 61.02 B II d)	61.01-29; 31; 32 61.02-25; 26; 28	<p>Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:</p> <p>Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>B. altri:</p> <p>Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali</p>	2.3	435

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
4	60.04 B IV b) 1 bb) d) 1 bb)	60.04-47; 73	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Pigiama a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per uomo e per ragazzo	3,9	257
	B IV b) 2 aa) bb) d) 2 aa) bb)	60.04-51; 53; 81; 83	Pigiama e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés)		
6	60.05 A II b) 4 cc) 11 22 33 44		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri	3-1	323
	61.02 B II e) 4 bb) cc) dd) ee)	60.05-45; 46; 47; 48 61.02-48; 52; 53; 54	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Abiti interi tessuti ed a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
27	60.05 A II b) 4 dd)		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni, ed accessori di abbigliamento: II. altri	2-6	385
	61.02 B II e) 5 aa) bb) cc)	60.05-51; 52; 54; 58 61.02-57; 58; 62	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Gonne, comprese le gonne-pantalone, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), tessute o a maglia		
28	60.05 A II b) 4 ee)	60.05-61; 62; 64	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: Pantaloni a maglia (esclusi gli shorts), non per bambini piccoli (bébés).	1-61	620

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
29	61.02 B II e) 3 aa) bb) cc)	61.02-42; 43; 44	Indumenti esterni per donna, per ragaz- za e per bambini: B. altri: Abiti a giacca e completi, tessuti (compresi gli insiceni composti da due o tre pezzi, ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme) per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	137	730
30 A	61.04 B I	61.04-11; 13; 18	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini: Pigiama e camicie da notte tes- sute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	40	252
30 B	61.04 B II	61.04-91; 93; 98	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini: Sottovesti tessute, diverse dal pigiama e dalle camicie da notte, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bam- bini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sinte- tiche o artificiali.		
31	61.09 D	61.09-50	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici: Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia	18-2	55
68	60.04 A I II a) b) c) III a) b) c) d)	60.04-02; 03; 04; 06; 07; 08; 10; 11; 12; 14	Sottovesti a maglia non elastica né gom- mata: A. Indumenti per bambini piccoli (bé- bés); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa: Sottovesti a maglia non elastica né gommata per bambini piccoli (bébés)		

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
73	60.05 A II b) 3	60.05-16; 17; 19	<p>Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:</p> <p>A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:</p> <p>II. altri:</p> <p>Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali</p>	1-67	600
76	61.01 B I 61.02 B II a)	61.01-13; 15; 17; 19 61.02-12; 14	<p>Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:</p> <p>Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>B. altri:</p> <p>Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo</p> <p>Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali</p>		
78	61.01 A II B III V D) 1 E) 1 2 3	61.01-09; 24; 25; 26; 81; 92; 95; 96	<p>Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:</p> <p>Accappatoi da bagno, vesti da camera, piacche da casa e simili vestimenta da casa, vestiti, completi e insieme da sci composti di 2 o 3 pezzi e altri indumenti esterni, tessuti, per uomo e per ragazzo, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 14 A, 14 B, 16, 17, 21, 76 e 79, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali</p>		
81	61.02 B I b) II c) e) 8 aa) 9 aa) bb) cc)	61.02-07; 22; 23; 24; 85; 90; 91; 92	<p>Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>B. altri:</p> <p>Accappatoi da bagno, vesti da camera, vestaglette e vestimenta da casa simili ed altri indumenti esterni, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 15 A, 21, 26, 27, 29, 79 e 80, di lana, di cotone o di fibre tessili o artificiali</p>		

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezz
83	60.05 A IIa) b) 4 hh) 11 22 33 44 ijj) 11 kk) 11 -ll) 11 22 33 44	60.05-04; 76: 77: 78: 79: 81: 85: 88: 89: 90: 91	<p>Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:</p> <p>A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:</p> <p>II. altri:</p> <p>Indumenti esterni a maglia, non elastica né gommata, diversi dagli indumenti delle categorie 5, 7, 26, 27, 28, 71, 72, 73, 74 e 75, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali</p>		

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
33	51.04 A III a) 62.03 B II b) 1	51.04-05 62.03-96	<p>Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02):</p> <p>A. Tessuti di fibre tessili sintetiche</p> <p>Sacchi e sacchetti da imballaggio:</p> <p>B. di tessuti di altre materie tessili:</p> <p>II. altri:</p> <p>Tessuti fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di meno di 1m di larghezza; sacchi di tessuti fabbricati con lamette o forme simili</p>		
34	51.04 A III b)	51.04-08	<p>Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02):</p> <p>A. Tessuti di fibre tessili sintetiche:</p> <p>Tessuti fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m di larghezza o più</p>		
35	51.04 A IV	51.04-10; 11; 13; 15; 17; 18; 21; 23; 25; 27; 28; 32; 34; 36; 41; 48 51.04-10; 15; 17; 18; 23; 25; 27; 28; 32; 34; 41; 48	<p>Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02):</p> <p>A. Tessuti di fibre tessili sintetiche:</p> <p>Tessuti di fibre tessili sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici e da quelli contenenti filati elastomeri:</p> <p>a) di cui: non greggi o imbianchiti</p>		

Catego- ria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
36	51.04 B III	51.04-55; 56; 58; 62; 64; 66; 72; 74; 76; 81; 89; 93; 94; 97; 98 51.04-55; 58; 62; 64; 72; 74; 76; 81; 89; 94; 97; 98	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02): B. Tessuti di fibre tessili artificiali: Tessuti di fibre tessili artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici e da quelli contenenti filati elastomeri: a) di cui, non greggi né imbianchiti		
37	56.07 B	56.07-50; 51; 55; 56; 59; 60; 61; 65; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 77; 78; 82; 83; 84; 87 56.07-50; 55; 56; 59; 61; 65; 67; 69; 70; 71; 73; 74; 77; 78; 83; 84; 87	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: B. di fibre tessili artificiali: Tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco, diversi dai nastri, galloni e simili, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci di tipo spugna) e tessuti di ciniglia: a) di cui, non greggi o imbianchiti		
38 A	60.01 B 1b) 1	60.01-40	Stoffe a maglia non elastica né gommatata, in pezzi: B. di fibre tessili sintetiche ed artificiali: Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine		
38 B	62.02 A II	62.02-09	Biancheria da letto, da tavola, da toilette, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: A. Tendine		

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
40	62.02 B IV a) c)	62.02-83; 85; 89	Biancheria da letto, da tavola, da toiletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: Tende (diverse dalle tendine) ed altri manufatti per l'arred- amento, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sinte- tiche o artificiali		
41	ex 51.01 A	51.01-05; 06; 07; 08; 09; 10; 12; 20; 22; 24; 27; 29; 30; 35; 36; 37; 39; 40; 45	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto: A. Filati di fibre tessili sintetiche: Filati di fibre tessili sintetiche continue, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m		
42	ex 51.01 B	51.01-50; 61; 67; 68; 71; 77; 78; 80	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto: B. Filati di fibre tessili artificiali: Filati di fibre tessili artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa non torti o torti fino a 250 giri per m o filati semplici non testuriz- zati di acetato		
43	51.03	51.03-10; 20	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		
44	51.04 A II	51.04-05	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02): A. Tessuti di fibre tessili sinte- tiche: Tessuti di fibre tessili sinte- tiche continue contenenti fi- lati elastomeri		

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
45	51.04 B II	51.04-54	<p>Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di mono-filati) di lamette delle voci 51.01 o 51.02:</p> <p>B. Tessuti di fibre tessili artificiali:</p> <p>Tessuti di fibre tessili artificiali continue contenenti filati elastomeri</p>		
46	ex 53.05	53.05-10; 22; 29; 32; 39	<p>Lane e pelli (fili o grossolani) cardati o pettinati.</p> <p>Lane e pelli fini cardati o pettinati</p>		
47	53.06 53.08 A	53.05-21; 25; 31; 35; 51; 55; 71; 75 53.08-11; 15	<p>Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto:</p> <p>Filati di pelli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto:</p> <p>Filati di lana o di pelli fini, cardati, non preparati per la vendita del minuto</p>		
48	53.07 53.08 B	53.07-02; 08; 12; 18; 30; 40; 51; 59; 81; 89 53.08-21; 25	<p>Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto</p> <p>Filati di pelli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto:</p> <p>Filati di lana o di pelli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto</p>		
49	ex 53.10	53.10-11; 15	<p>Filati di lana, di pelli (fili o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto:</p> <p>Filati di lana o di pelli fini, preparati per la vendita al minuto</p>		

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/Kg	g/pezzo
50	53.11	53.11-01; 03; 07; 11; 13; 17; 20; 30; 40; 52; 54; 58; 72; 74; 75; 82; 84; 88; 91; 93; 97	Tessuti di lana o di peli fini		
51	55.04	55.04-00	Cotone cardato o pettinato		
52	55.06	55.06-10; 90	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		
53	55.07	55.07-10; 90	Tessuti di cotone a punto di garza		
54	56.04 B	56.04-21; 23; 28	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura: B. di fibre tessili artificiali: Fibre tessili artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati o pettinati		
55	56.04 A	56.04-11; 13; 15; 16; 17; 18	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altri- menti preparati per la filatura: A. di fibre tessili sintetiche: Fibre tessili sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati o pettinati		

Catego- ria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
56	56.06 A	56.06-11; 15	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto: Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco (compresi i cascami) preparati per la vendita al minuto		
57	56.06 B	56.06-20	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto: Filati di fibre tessili artificiali in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto		
58	58.01	58.01-01; 11; 13; 17; 30; 80	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati		
59	58.02 ex A B 59.02 ex A	58.02-04; 06; 07; 09; 56; 61; 65; 71; 75; 81; 85; 90 59.02-01; 09	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati: Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati: A. Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare: Tappeti, tessuti o a maglia, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati; rivestimenti in feltro per pavimenti		
60	58.03	58.03-00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati: Arazzi fatti a mano		
61	58.05 A I a) c II B	58.05-01; 08; 30; 40; 51; 59; 61; 69; 73; 77; 79; 90	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce 58.06: Nastri, galloni e simili di larghezza non superiore a 30 cm e muniti di cimose tessute, incollate o diversamente ottenute, diversi dalle etichette e articoli simili; bolduc		

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
62	58.06	58.06-10; 90	Etichette, scudetti e simili, tessuti ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		
	58.07		Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:		
		58.07-31; 39; 50; 80	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati); trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive noci, fiocchetti (pompons) e simili		
	58.08	58.08-10; 90	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		
	58.09	58.09-11; 19; 21; 31; 35; 39; 91; 95; 99	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		
58.10	58.10-21; 29; 41; 45; 49; 51; 55; 59	Ricami in pezza, in strisce o in motivi			
63	60.01 B 1a)		Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: B. di fibre tessili sintetiche ed artificiali		
	60.06 A	60.01-30 60.06-11; 18	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le giacchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata: A. Stoffe in pezza: Stoffe a maglia non elastica né gommata, di fibre tessili sintetiche contenenti filati elastomeri; stoffe in pezza a maglia elastica o gommata		

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
64	60.01 B 1b) 2 3	60.01-51; 55	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: B. di fibre tessili sintetiche o arti- ficiali: Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi (tipo pellicine), a ma- glia non elastica né gommata, in pezza, di fibre tessili sinte- tiche		
65	60.01 A B 1b) 4 II C. I	60.01-01; 10; 62; 64; 65; 68; 72; 74; 75; 78; 81; 89; 92; 94; 96; 97	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza: Stoffe a maglia non elastica né gommata diverse dai manufatti delle categorie 38 A, 63 e 64, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		
66	62.01 A B 1 II a) b) c)	62.01-10; 20; 81; 85; 93; 95	Coperte: Coperte di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali		

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/Kg	g/pezzo
10	60.02 A B	60.02-40 60.02-50; 60; 70; 80	Guanti a maglia non elastica né gom- mata: Guanti a maglia non elastica né gom- mata, impregnati o spalmati di mate- rie plastiche Guanti di lana o di pelli fini; di fibre tessili sintetiche; di cotone; o di altre materie tessili	17 paia	59
67	60.05 A II b) 5 B 60.06 B II III	60.05-93; 94; 95; 96; 97; 98; 99 60.06-92; 96; 98 60.05-97	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata: B. altri: Accessori di abbigliamento ed altri manufatti (esclusi gli indu- menti) a maglia non elastica né gommata; manufatti (diversi dai costumi da bagno), a ma- glia elastica o gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sinte- tiche o artificiali a) di cui: Sacchi e racchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lanette e simili, di polietilene o di polipro- pilene		
69	60.04 B IV b) 2 cc)	60.04-54	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: B. di altre materie tessili: Sottovesti e sottogonne a ma- glia, di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébes)	7.8	128
70	60.04 B III	60.04-31; 33; 34	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: B. di altre materie tessili: Calze-mutande (dette anche bas-culottes, collants)	30.4	3 3

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
71	60.05 A II b) 1	60.05-06; 07; 08; 09	<p>Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:</p> <p>A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:</p> <p>II altri:</p> <p>b) altri:</p> <p>1. Indumenti per bambini piccoli (bébés); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:</p> <p>Indumenti esterni a maglia per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali</p>		
72	60.05 A II b) 2 60.06 B I	60.05-11; 13; 15 60.06-91	<p>Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:</p> <p>A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:</p> <p>II. altri</p> <p>Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:</p> <p>E- altri</p> <p>Costumi da bagno a maglia</p>	9,7	103
	61.01 B II 61.02 B II b)	61.01-22; 23 61.02-16; 18	<p>Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:</p> <p>Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>B. altri:</p> <p>Costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali</p>		

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
74	60.05 A II b) 4 gg) !! 22 33 44	60.05-71; 72; 73; 74	<p>Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica né gommata:</p> <p>A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:</p> <p>II. altri:</p> <p>Abiti a giacca e completi compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), a maglia non elastica né gommata, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci</p>	1.54	650
75	60.05 A II b) 4 ff)	60.05-66; 68	<p>Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:</p> <p>A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:</p> <p>II. altri:</p> <p>Vestiti e completi (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme) a maglia non elastica né gommata, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci</p>	0.80	1 250
77	60.03 B II a)	60.03-24; 26	<p>Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili a maglia non elastica né gommata:</p> <p>Calze da donna, di fibre tessili sintetiche</p>	40 paia	25

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
	61.04 A	61.02-01; 03 61.04-01; 09	<p>Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>A. Indumenti per bambini piccoli (bé-bés); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:</p> <p>Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini:</p> <p>A. Indumenti per bambini piccoli (bé-bés); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:</p> <p>Indumenti tessuti per bambini piccoli (bé-bés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali</p>		
82	60.04 B IV a) c)	60.04-38; 60	<p>Sottovesti a maglia non elastica né gommata:</p> <p>B. di altre materie tessili:</p> <p>Sottovesti, non per bambini piccoli (bé-bés), a maglia non elastica né gommata, di lana, di peli fini o di fibre tessili artificiali</p>		
84	61.06 B C D E	61.06-30; 40; 50; 60	<p>Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili:</p> <p>esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali</p>		
85	61.07 B C D	61.07-30; 40; 90	<p>Cravatte, non a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali:</p> <p>esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali</p>	17.9	56
86	61.09 A B C E	61.09-20; 30; 40; 80	<p>Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici:</p> <p>Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, altri che reggiseno, di tessuto o di maglia, anche elastici</p>	8.8	114

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
87	61.10	61.10-00	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia		
88	61.11	61.11-00	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarli, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.: esclusi quelli a maglia		

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
90	ex 59.04	59.04-11; 13; 15; 17; 18	Spago, corde e funi, anche intrecciati: Spago, corde e funi, di fibre tessili sintetiche, anche intrecciate		
91	62.04 A II B II	62.04-23; 73	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio: Tende		
92	51.04 A I B I 59.11 A III a)	51.04-03; 52 59.11-15	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02): Tessuti gommati diversi da quelli a maglia: A. Tessuti gommati non compresi nella sottovoce B: III. altri: Tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali e tessuti gommati per pneumatici		
93	62.03 B I b) II a) b) 2 c)	62.03-93; 95; 97; 98	Sacchi e sacchetti da imballaggio: B. di tessuti di altre materie tessili: Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti di fibre, diversi da quelli fabbricati con lamette e forme simili di polietilene o di polipropilene		
94	59.01	59.01-07; 12; 14; 15; 16; 18; 21; 22	Ovate e manufatti di ovatta; borre di dimatura, non e gruppi (bottoni) di materie tessili		
95	ex 59.02	59.02-35; 41; 47; 51; 57; 59; 91; 95; 97	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati: Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati, esclusi quelli per ricoprire i pavimenti		

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
96	59.03	59.03-11; 19; 30	« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute », anche impregnati o spalmati: esclusi gli indumenti e gli accessori di abbigliamento		
97	59.05	59.05-11; 21; 29; 91; 99	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde: Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		
98	59.06	59.06-00	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto: Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97		
99	59.07	59.07-10; 90	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percollina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		
100	59.08	59.08-10; 51; 61; 71; 79	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie		
101	ex 59.04	59.04-90	Spago, corde e funi, anche intrecciati: esclusi quelli di fibre tessili sintetiche		

Cate- goria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
102	59.10	59.10-10; 31; 39	Linoleum, per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati		
103	59.11 A I II III b) B	59.11-11; 14; 17; 20	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia: esclusi i tessuti per pneumatici		
104	59.12	59.12-00	Altri tessuti impregnati o spalmati, tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili; Tessuti impregnati o spalmati diversi da quelli delle categorie 99, 100, 102 e 103; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili		
105	59.13	59.13-01; 11; 13; 15; 19; 32; 34; 35; 39	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		
106	59.14	59.14-00	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; resicelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione		
107	59.15	59.15-10; 90	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		

Categoria	N. della TDC	codice NIMEXE (1982)	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
				pezzi/kg	g/pezzo
108	59.16	59.16-00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		
09	62.04 A I B I	62.04-21; 61; 69	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio: Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno, tessuti		
10	62.04 A III B III	62.04-25; 75	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio: Materassi pneumatici, tessuti		
111	62.04 A IV B IV	62.04-29; 79	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio: Oggetti da campeggio, tessuti, diversi dai materassi pneumatici e dalle tende		
112	62.05 A B D E	62.05-01; 10; 30; 93; 95; 99	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti: altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114		
113	62.05 C	62.05-20	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti: B. Torcioni, strofinacci, anche scamosciati: Torcioni, strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia		
114	59.17 A B II C D	59.17-10; 29; 31; 39; 49; 51; 59; 71; 79; 91; 93; 95; 99	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		

MALAYSIA

Allegato II

La designazione delle merci di cui all'allegato I è riportata nel presente allegato per motivi pratici, in forma abbreviata.

CATEGORIA	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	UNITA'	ANNO	LIMITI CEE QUANTITATIVI
2 + 3	Tessuti di cotone Tessuti di fibre sintetiche discontinue (*)	T.	1983	8.100 (*)
			1984	8.205 (*)
			1985	8.312 (*)
			1986	8.420 (*)
(*) di cui : - <u>cat. 2a</u> tessuti di cotone di cui non greggi né imbianchiti - <u>cat. 3a</u> tessuti di fibre sintetiche di- scontinue di cui non greggi né imbianchiti	T.	1983	3.240	
		1984	3.282	
		1985	3.325	
		1986	3.368	
(*) di cui : - <u>cat. 2</u> tessuti di cotone (**)	T.	1983	3.702 (**)	
		1984	3.750 (**)	
		1985	3.799 (**)	
		1986	3.848	
(**) di cui : - <u>cat. 2a</u> tessuti di cotone di cui non greggi né imbianchiti	T.	1983	1.481	
		1984	1.500	
		1985	1.520	
		1986	1.540	
4	Camicie a maglia, magliette, T-shirt e maglioni	1000 p.	1983 1984 1985 1986	5.050 5.202 5.358 5.518
5	Maglie, pullover	1000 p.	1983 1984 1985 1986	2.200 2.288 2.380 2.475
6	Pantaloni di tessuto, per uomo e per donna e "shorts" e calzoncini per uomo	1000 p.	1983 1984 1985 1986	3.200 3.296 3.395 3.497
7	Bluse di tessuto e a maglia, per donna	1000 p.	1983 1984 1985 1986	1.750 1.785 1.821 1.857

CATEGORIA	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	UNITA'	ANNO	LIMITI QUANTITATIVI CEE
8	Camicie di tessuto, per uomo	1000 P.	1983 1984 1985 1986	4.000 4.060 4.121 4.183
19 & 89	Fazzoletti da naso	1000 p.	1983 1984 1985 1986	36.000 37.440 38.938 40.495
22	Filati di fibre tessili sintetiche discontinue	T	1983 1984 1985 1986	4.100 4.223 4.350 4.480

LIVELLI DI LIMITAZIONE REGIONALE

10 + 11	Guanti a maglia	Stato membro	1000 p.	1983 1984 1985 1986	2.100 2.226 2.360 2.501
		F			
18	Biancheria da dosso di tessuto	UK	T	1983 1984 1985 1986	112 116 121 126
24 + 25	Pigiama e camicie da notte a maglia, per uomo e per donna	BNL	1000 p.	1983 1984 1985 1986	300 312 324 337
26	Abiti interi	BNL	1000 p.	1983 1984 1985 1986	200 210 221 232
27	Gonne	UK	1000 p.	1983 1984 1985 1986	260 273 287 301

PROTOCOLLO A

Titolo I

CLASSIFICAZIONE

Articolo 1

1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare la Malaysia di qualsiasi modifica alla Tariffa doganale comune oppure alla NIMEXE entro la data della loro entrata in vigore nella Comunità stessa.
2. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare la Malaysia di qualsiasi decisione inerente alla classificazione dei prodotti oggetto del presente accordo al più tardi entro un mese dalla loro adozione.
Siffatta comunicazione include :
 - a) una descrizione del prodotto interessato
 - b) la relativa categoria, la voce e la sottovoce della tariffa doganale comune, nonché il codice NIMEXE
 - c) le ragioni che hanno motivato la suddetta decisione.
3. Se una decisione di classificazione determina un cambiamento della precedente classificazione oppure una modifica di categoria per qualsiasi prodotto oggetto del presente accordo, le competenti autorità comunitarie concedono un preavviso di 30 giorni a decorrere dalla data della notifica della Comunità, per la messa in vigore della decisione. I prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, semprechè le merci in oggetto siano presentate all'importazione nella Comunità entro 60 giorni a decorrere da tale data.
4. Quando una decisione della Commissione in termini di classificazione, concretatasi in un cambiamento della prassi in materia oppure nell'inserimento in una nuova categoria di un prodotto contemplato dal presente accordo, influisce su una categoria subordinata a limitazione, le parti decidono di avviare consultazioni conformemente alle procedure di cui all'articolo 17, paragrafo 1 del presente accordo onde rispettare l'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, comma 2.

.../..

TITOLO II

ORIGINE

Articolo 2

1. I prodotti originari della Malaysia destinati all'esportazione nella Comunità conformemente alle disposizioni del presente accordo sono corredati di un certificato di origine della Malaysia conforme al modello accluso al presente Protocollo.
2. Il certificato di origine viene rilasciato dalle competenti autorità governative della Malaysia se i prodotti in questione possono essere considerati originari di questo paese a norma delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.
3. Nondimeno, i prodotti del gruppo III possono essere importati nella Comunità conformemente alle disposizioni del presente accordo previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore figurante sulla fattura o su un altro documento commerciale in cui si attesta che i prodotti in questione sono originari della Malaysia a norma delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.
4. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci coperte da un certificato di origine (formulario A o formulario APR), compilato secondo le disposizioni vigenti in materia nella Comunità ed inteso ad ottenere una preferenza tariffaria generalizzata.

.../..

Articolo 3

Quando per prodotti della stessa categoria vengono adottati criteri diversi per la determinazione dell'origine, i certificati o le dichiarazioni in materia debbono contenere una descrizione sufficientemente dettagliata delle merci da consentire l'individuazione dei criteri sulla base dei quali è stato rilasciato il certificato o è stata redatta la dichiarazione.

Articolo 4

La constatazione di lievi discordanze tra i dati riportati sul certificato di origine e quelli che figurano nei documenti presentati in dogana per espletare le formalità di importazione dei prodotti non provoca l'effetto ipso facto, di mettere in dubbio le dichiarazioni contenute nel certificato.

.../..

TITOLO III

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO PER,
CATEGORIE DI PRODOTTI SOGGETTE A
LIMITI QUANTITATIVI

Capitolo 1

Esportazione

Articolo 6

Le competenti autorità malesi rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dalla Malaysia di prodotti tessili di cui allo Allegato II, fino a concorrenza dei limiti quantitativi ivi stabiliti e modificabili a norma degli accordi 7, 14 e 15 dell'accordo, nonché di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi definitivi o provvisori stabiliti a seguito dell'applicazione degli articoli 8 e 9 dell'accordo stesso.

Articolo 7

1. La licenza di esportazione deve essere conforme al modello accluso al presente Protocollo e deve attestare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per la categoria cui il prodotto appartiene.
2. Ciascuna licenza di esportazione copre soltanto una delle categorie di prodotti soggetti a limiti quantitativi, elencati nell'allegato II del presente accordo e può essere impiegata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

Articolo 8

Qualsiasi revoca o modifica delle licenze di esportazione precedentemente rilasciate deve essere immediatamente notificata alle competenti autorità comunitarie.

.../..

Articolo 9

1. Le esportazioni sono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale le merci sono state effettivamente spedite, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo detta spedizione.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la spedizione delle merci si ritiene effettuata alla data del loro carico sull'aereo, sul veicolo o sulla nave destinata al trasporto.

Articolo 10

La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 12, avviene al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza.

Capitolo II

Importazione

Articolo 11

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione o di un documento d'importazione.

Articolo 12

1. Le competenti autorità comunitarie rilasciano automaticamente l'autorizzazione o i documenti d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, della copia originale della corrispondente licenza di esportazione.

L'autorizzazione o i documenti di importazione hanno validità semestrale.

.../..

2. Le competenti autorità comunitarie annullano l'autorizzazione o il documento d'importazione già rilasciati se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Nondimeno, se le competenti autorità comunitarie vengono informate del ritiro o dell'annullamento delle licenze d'esportazione soltanto dopo l'importazione delle merci nella Comunità, i quantitativi interessati vengono imputati sul limite quantitativo per la categoria e l'anno di contingente in causa.

Articolo 13

1. Se le competenti autorità comunitarie constatano che il volume totale coperto della licenza di esportazione rilasciati dalla Malaysia per una determinata categoria in un anno qualsiasi dell'accordo, supera uno dei limiti quantitativi fissati nell'Allegato II per detta categoria, e modificabili a norma degli articoli 7, 14 e 15 dell'accordo, oppure uno dei limiti definitivi o provvisori fissati a norma degli articoli 8 o 9 dell'accordo, dette autorità sospendono il rilascio delle autorizzazioni di importazione o dei documenti equivalenti. Esse informano immediatamente le competenti autorità della Malaysia e viene avviata senza indugio la procedura speciale di consultazioni di cui all'articolo 17 dell'accordo.
2. Le competenti autorità comunitarie possono rifiutare il rilascio di autorizzazioni o di documenti d'importazione per i prodotti originari della Malaysia non coperti da licenze d'esportazione rilasciate conformemente al presente Protocollo.

Tuttavia, se l'importazione di siffatti prodotti nella Comunità è ammessa dalle competenti autorità comunitarie, i quantitativi interessati non vengono imputati sui relativi limiti quantitativi stabiliti all'allegato II o a seguito dell'applicazione degli articoli 8 o 9 del presente accordo, senza l'esplicito consenso della Malaysia, ad eccezione di quanto stabilito all'articolo 12 dell'accordo.

.../..

Titolo IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE
E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE; DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 14

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate in quanto tali. Essi sono redatti in inglese oppure in francese. Se sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi ad inchiostro e in carattere stampatello.

Il formato dei documenti è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Ogni parte avrà un fondo arabescato, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici.

Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima di esse, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta con la dicitura "originale", mentre le altre recano l'indicazione "copie". Le competenti autorità comunitarie accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni definite dal presente accordo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Detto numero si compone degli elementi che seguono :

- le lettere MY indicanti la Malaysia.
- due lettere intese ad identificare il paese di destinazione,

BL = Benelux

DE = Repubblica federale di Germania

DK = Danimarca

FR = Francia

GB = Regno Unito

GR = Grecia

IE = Irlanda

IT = Italia

.../..

- un numero inteso ad identificare l'anno contingente, corrispondente alla cifra del millesimo, per es. 3 per il 1983
- un numero compreso fra 01 e 99 inteso ad identificare l'ufficio di rilascio
- un numero compreso fra 0001 e 99999 assegnato al paese di destinazione.

.../..

Articolo 15

La licenza d'esportazione ed il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione delle merci cui si riferiscono. In questi casi esse dovranno recare la dicitura "délivré a posteriori" oppure "issued retrospectively".

Articolo 16

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità governative che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso. I documenti rilasciati in sostituzione degli originali devono recare la dicitura "duplicato".
2. I duplicati devono recare la data del rispettivo originale.

.../..

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 17

La Comunità e la Malaysia collaborano strettamente all'attuazione delle disposizioni del presente accordo. A tal fine, le due parti faciliteranno contatti e scambi di opinione (anche su argomenti di carattere tecnico).

Articolo 18

Per garantire una corretta applicazione del presente accordo, la Comunità e la Malaysia si aiutano vicendevolmente per controllare l'autenticità e la esattezza dei documenti rilasciati a norma del presente accordo.

Articolo 19

La Malaysia comunica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità governative competenti per il rilascio e la verifica delle licenze d'esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati. La Malaysia notifica inoltre alla Commissione ogni eventuale modifica a questi dati.

Articolo 20

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine o delle licenze di esportazione a titolo di sondaggio oppure ogni volta che le competenti autorità comunitarie nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato d'origine o della licenza (d'esportazione) oppure sull'esattezza delle informazioni relative all'origine dei prodotti in questione.
2. In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviando il certificato di origine o la licenza di esportazione o una copia alle competenti autorità malesi indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano un'indagine. Nel caso sia stata presentata una fattura,

.../..

quest'ultima o una copia è allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono altresì tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatti i dettagli che figurano nel certificato o nella licenza.

3. Il paragrafo 1 si applica altresì ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 del presente Protocollo.
4. I risultati dei controlli a posteriori, effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono portati a conoscenza delle competenti autorità comunitarie entro il termine massimo di tre mesi.

I dati trasmessi indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto di controversia si riferiscono a merci effettivamente esportate e se queste ultime sono ammissibili all'esportazione, ai sensi delle norme di cui al presente accordo. I dati includono altresì, su richiesta della Comunità, copie di tutti i documenti necessari per determinare l'autenticità dei fatti, in particolare l'effettiva origine delle merci.

Se da questi controlli emergono irregolarità sistematiche nell'uso delle dichiarazioni di origine, la Comunità può subordinare le importazioni dei prodotti interessati all'articolo 2, paragrafo 1 del presente Protocollo.

5. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, le competenti autorità malesi conservano per almeno 2 anni le copie dei certificati nonché qualsiasi documento di esportazione ad essi inerente.
6. L'eventuale ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione dei prodotti interessati sul mercato interno.

Articolo 21

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 20 oppure dai dati di cui dispongono la Comunità o la Malaysia emerge o sembra emergere che sono state trasgredite le disposizioni del presente accordo, le due parti collaborano strettamente e con la tempestività del caso per prevenire siffatte infrazioni.
2. A tal fine, vengono svolte le indagini necessarie sulle operazioni che

.../..

sono o sembrano incompatibili con il presente accordo. I risultati di queste indagini vengono comunicati corredati di tutte le informazioni in materia.

3. La Comunità e la Malaysia possono decidere di concerto che alcuni funzionari designati dalla Comunità siano presenti all'indagine di cui al paragrafo 2.
4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, la Malaysia e la Comunità si scambiano qualsiasi informazione ritenuta utile per prevenire la violazione del presente accordo.
5. Qualora sia accertata l'infrazione alle disposizioni del presente accordo, la Commissione puo' concordare con la Malaysia le misure necessarie per prevenire l'eventuale ripresentarsi di tali infrazioni.

.../..

1 Exporter (name full address country) Exportateur (nom adresse complete pays)	ORIGINAL		2 No
5 Consignee (name full address country) Destinataire (nom adresse complete pays)	3 Quota year Année contingentaire		4 Category number Numero de categorie
8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport		EXPORT LICENCE (Textile products) <hr/> LICENCE D'EXPORTATION (Produits textiles)	
		6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination
		9 Supplementary details Données supplémentaires	
10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (?) Quantité (?)	12 FOB Value (?) Valeur FOB (?)
CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE			
I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne.			
13 Competent Authority (name full address country) Autorité compétente (nom adresse complete pays)	At - À _____ on - le _____ <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (Signature) (Stamp - C...) </div>		

1 Exporter name (full address - country) Expéditeur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2 No
	3 Quota year Année contingente	4 Certificate number Numéro de catégorie
5 Consignee name (full address - country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE OF ORIGIN (Textile products) <hr/> CERTIFICAT D'ORIGINE (Produits textiles)	
	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination
8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires	
10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Quantity (?) Quantité (?)	12 FOB value (?) Valeur FOB (?)
	13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE The undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Economic Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaires du pays figurant dans le case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté économique européenne.	
14 Competent authority (name, full address - country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)	At - À 00 - 00 .. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 15 (Stamp) 16 (Signature) </div>	

PROTOCOLLO B

1. L'esonero di cui all'articolo 5 del presente accordo, relativo ai prodotti di fabbricazione artigianale, si applica soltanto ai seguenti prodotti :
 - a) tessuti ottenuti su telai azionati unicamente a mano o a pedale, facenti parte della tradizionale fabbricazione artigianale della Malaysia;
 - b) indumenti o altri prodotti tessili facenti parte della tradizionale fabbricazione artigianale della Malaysia, confezionati esclusivamente a mano, senza l'intervento di alcun tipo di macchina, con i tessuti suddetti;
 - c) prodotti tessili del folklore malese, confezionati esclusivamente a mano dall'artigianato locale di questo paese, quali verranno definiti in un elenco da concordare tra le due parti ed allegato al presente protocollo.

L'esonero di cui sopra è concesso soltanto ai prodotti coperti da un certificato rilasciato dalle competenti autorità malesi conforme al facsimile allegato al presente Protocollo. Detto certificato deve indicare i motivi che giustificano tale esonero e verrà riconosciuto dalle competenti autorità comunitarie previa constatazione che i prodotti in oggetto rispondono alle condizioni fissate nel presente Protocollo. I certificati relativi ai prodotti di cui alla precedente lettera c) recano visibilmente stampata la dicitura "FOLKLORE". In caso di divergenze di opinioni fra la Malaysia e le competenti autorità comunitarie nel punto di entrata delle merci nella Comunità circa la natura di detti prodotti, si terranno consultazioni entro un mese al fine di risolvere dette divergenze. Qualora le importazioni di uno qualsiasi dei prodotti suddetti raggiungessero proporzioni tali da causare difficoltà alla Comunità, le due parti apriranno immediate consultazioni conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 17 del presente accordo, per pervenire ad una soluzione del problema in termini quantitativi.

2. Le disposizioni del titolo IV e V del Protocollo A si applicano *mutatis mutandis* ai progetti di cui al paragrafo 1.

.../..

Annex to Protocol B

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL	2 No
3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Economic Community CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR METIERS A MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS A LA MAIN, et aux PRODUITS-TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions réglissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne	
6 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	4 Country of origin Pays d'origine	5 Country of destination Pays de destination
7 Supplementary details Données supplémentaires		

8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	9 Quantity Quantités	10 FOB Value (€) Valeur FOB (€)
--	-------------------------	------------------------------------

II CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4

- a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (**)
- b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handcrafts) (**)
- c) traditional folk-art handicraft textile products made by hand as defined in the list agreed between the European Economic Community and the country shown in box No 4
- d) traditional hand-walk burlap fabrics and textile articles made by hand from such burlap fabrics without the aid of any machine (**)

Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4

- a) Tissus tissés sur des métiers à actionnés à la main ou au pied (les métiers) (**)
- b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (**)
- c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté économique européenne et le pays figurant dans la case 4
- d) tissus en sarrau traditionnels "burlap" et articles textiles fabriqués à la main, sans l'aide d'une machine, à partir de tels tissus "burlap" (**).

Competent Authority (name, full address, country)
 Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)

At — A _____, on — le _____

Signature Date — Date

PROTOCOLLO C

A norma dell'articolo 8, paragrafo 6 dell'accordo, si potrà fissare un limite quantitativo su base regionale quando le importazioni di un determinato prodotto in qualsiasi regione della Comunità superino, rispetto alle quantità stabilite conformemente al paragrafo 2, dell'articolo suddetto, le seguenti percentuali regionali :

(Repubblica federale di) Germania	28,5%
Benelux	10,5%
Francia	18,5%
Italia	15%
Danimarca	3%
Irlanda	1%
Regno Unito	23,5%
Grecia	2%

PROTOCOLLO D

Il tasso di incremento annuo dei limiti quantitativi istituiti a norma del presente Protocollo viene determinato come segue :

Per le categorie di prodotti dei gruppi I, II e III, il tasso di incremento viene fissato di comune accordo fra le due parti secondo la procedura di consultazione definita all'articolo 17 del presente accordo. In nessun caso questo tasso può essere inferiore al tasso più elevato applicato ai corrispondenti prodotti a norma degli accordi bilaterali conclusi nel quadro dell'accordo di Ginevra fra la Comunità e altri paesi terzi con un volume di scambi equivalente o paragonabile a quello della Malaysia.

.../...

RISERVATO - Da non pubblicare nella Gazzetta Ufficiale

22 Novembre 1982

RISERVATO

Egregio Signor Krenzler,

Durante i negoziati per il rinnovo del nostro accordo bilaterale sui tessili, abbiamo esaminato le possibilità di concordare fra le parti la destinazione di quantitativi supplementari per il traffico di perfezionamento passivo.

Nella presente fase, la mancanza di tempo non ci ha consentito di fissare importi precisi a norma di detto regime.

Conformemente all'articolo 4 dell'accordo bilaterale, siglato il 22 novembre 1982, desidero informarla che riaffronterò ad una data successiva la questione riguardante l'applicazione di siffatto provvedimento, nonché la determinazione dei quantitativi specifici da concordare a norma del presente articolo.

Distinti saluti.

Ahmad Saadi

RISERVATO

Egregio signor Ahmad Saadi,

Con riferimento all'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità e la Malaysia sul commercio dei tessili, siglato il 22 novembre 1982, mi prego confermare il benestare della Comunità su quanto segue :

- (1) Nei casi in cui la Comunità dichiara di far ricorso alle disposizioni del meccanismo di uscita dal paniere per le categorie dai gruppi III-V, di cui all'accordo che scade nel dicembre 1982, al gruppo II di cui all'accordo che inizia nel gennaio 1983, essa terrà conto dei livelli di uscita dal paniere esistenti nell'accordo che scade nel dicembre 1982.

A questo proposito, la Malaysia ha espresso particolare interesse per le categorie 39, 73, 81, 83 per le quali verranno presi in considerazione i livelli di cui all'accordo che scade nel dicembre 1982.

- (2) La Comunità conferma che i livelli riportati al paragrafo 4 dello articolo 8 costituiscono valori minimi che possono essere aumentati onde tener conto dei dati statistici più recenti sull'importazione oppure di altri fattori pertinenti.

Distinti saluti.

Horst G. KRENZLER

Riservato - Da non pubblicare nella Gazzetta Ufficiale

RISERVATO

Egregio Signor Ahmad Saadi,

La Sua delegazione si è detta particolarmente preoccupata per quanto riguarda il periodo di consultazioni di cui all'articolo 9. Le garantisco che la Comunità terrà debitamente conto di qualsiasi difficoltà di ordine pratico che potrebbe ostare al raggiungimento di un accordo entro il periodo specificato.

Distinti saluti.

Horst G. KRENZLER

RISERVATO - De non pubblicare nella Gazzetta Ufficiale

22 Novembre 1982

RISERVATO

Egregio Signor Ahmad Saadi,

In riferimento all'articolo 9, paragrafo 9 dell'accordo, la Malaysia ha rilevato che, viste le correnti di scambio fra questo paese e la Comunità, non sembra necessario rispettare l'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 9.

La Comunità ha preso atto di questo parere.

Distinti saluti.

Horst G. KRENZLER

Riservato - Da non pubblicare nella Gazzetta Ufficiale

RISERVATO

Egregio Signor Ahmad Saadi,

In considerazione dell'esperienza fatta in passato in sede di attuazione del precedente accordo fra la Comunità e la Malaysia sembra improbabile la necessità di ricorrere alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 12.

In caso contrario, la Comunità esaminerà con la Malaysia tutte le prospettive per una soluzione reciprocamente soddisfacente, come disposto al paragrafo 14 del protocollo sul rinnovo dell'accordo di Ginevra del 22 dicembre 1981.

Qualora dalle procedure di verifica di cui al protocollo A dell'accordo o dalle informazioni di cui dispongono la Comunità o la Malaysia, risulti o sembri risultare un'infrazione alle disposizioni del presente accordo, la Malaysia e la Comunità ripristineranno le procedure di sorveglianza applicate in passato.

Distinti saluti

Horst G. KRENZLER

Egregio Signor Ahmad Saadi,

La sua delegazione si è detta particolarmente preoccupata per taluni problemi derivanti dalla ripartizione regionale dei livelli di limitazione concordati in sede comunitaria. La delegazione CEE ha manifestato la propria comprensione per il punto di vista della Malaysia e si è impegnata a cercare soluzioni opportune, intese a soddisfare per quanto possibile le esigenze della Malaysia in materia.

La informo che, conformemente al paragrafo 2, articolo 15, la Comunità ha deciso inoltre di considerare con la massima benevolenza le richieste formulate dalla Malaysia in qualsiasi anno di applicazione dell'accordo per una riassegnazione dei contingenti da uno Stato membro all'altro.

Distinti saluti.

Horst G. KRENZLER

Egregio Signor Ahmad Saadi,

Nel corso dei negoziati per il rinnovo del nostro accordo bilaterale sul commercio dei tessili, le parti hanno espresso l'intenzione di collaborare integralmente per la ricerca di soluzioni soddisfacenti a qualsiasi problema derivante dalla applicazione dell'accordo.

E' stato deciso che, in qualsiasi momento, ciascuna delle parti è libera di deferire un problema inerente all'applicazione dell'attuale accordo all'organo di sorveglianza dei tessili, conformemente alle disposizioni in materia di cui allo accordo di Ginevra.

Distinti saluti.

Horst G. KRENZLER

VERBALE CONCORDATO

Nel corso dei negoziati per la conclusione di un nuovo accordo bilaterale sul commercio dei tessili fra la CEE e la Malaysia la Comunità ha illustrato il meccanismo proposto per trasferire parti di determinati contingenti regionali della Comunità fra i paesi dell'ASEAN ed ha presentato l'allegato progetto riguardante l'applicazione di siffatto meccanismo alle importazioni.

La delegazione malese si è congratulata con la Comunità per la sua proposta e si è impegnata a studiarne il contenuto.

La delegazione malese ha sostenuto che, visti i problemi amministrativi risultanti, la proposta della Comunità richiede un esame più approfondito. È stato quindi deciso che le due parti riaffronteranno questo problema in una fase successiva.

Bruxelles, 22 novembre 1982

Egregio Signor Ahmad Saadi,

In relazione all'accordo sul commercio dei tessili fra la Comunità europea e la Malaysia, siglato il 22 novembre 1982, mi prego proporre quanto segue :
sono autorizzati i trasferimenti in una qualsiasi categoria di prodotti del gruppo I, previa notifica e fino al 5% della quota regionale del limite quantitativo verso il quale il trasferimento è effettuato, a condizione che si deduca una quantità equivalente dalla quota del limite quantitativo corrispondente per la stessa regione, limite stabilito nell'accordo fra la Comunità ed un altro paese dell'ASEAN.

Sono autorizzati i trasferimenti in una categoria qualsiasi di prodotti dei gruppi II e III, previa notifica e sino al 10% della quota regionale del limite quantitativo verso il quale il trasferimento è effettuato, a condizione che si deduca una quantità equivalente dalla quota del limite quantitativo corrispondente per la stessa regione, limite fissato nell'accordo fra la Comunità ed un altro paese dell'ASEAN.

Siffatti trasferimenti sono subordinati alla ricezione di una notifica corrispondente da parte del paese dell'ASEAN che accetta di ridurre il limite quantitativo in questione.

Detti trasferimenti sono autorizzati nell'anno durante il quale viene effettuata la notifica.

Le sarei grato se volesse confermare la sua adesione alla suddetta proposta, restando inteso che il presente scambio di lettere costituisce un accordo fra la Comunità economica europea e la Malaysia.

Distinti saluti.

H. G. KRENZLER

VERBALE CONCORDATO

Le delegazioni della Comunità economica europea e della Malaysia si sono incontrate dal 16 al 22 novembre 1982 per concludere i negoziati sul rinnovo dell'accordo tessile bilaterale che scade il 31 dicembre 1982.

Detti negoziati hanno portato alla sigla di un accordo nel novembre 1982. In questa occasione, è stato inoltre concordato quanto segue :

1. Il riporto sul contingente 1983 dei quantitativi non utilizzati nel 1982 è autorizzato fino al 5% dei corrispondenti limiti quantitativi per il 1983.

L'uso anticipato di una quota del contingente 1983 è autorizzato fino al 5% di ciascun limite quantitativo per il 1982, a condizione che le parti decidano di concerto l'applicazione effettiva del nuovo accordo bilaterale.

Su richiesta della Malaysia, la Comunità acconsentirà ad una maggiore flessibilità fra le categorie 4 e 5, ossia al riporto di un ulteriore 5% (massimo 10%) per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania ed il Benelux.

2. Per quanto riguarda il periodo di consultazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, la Malaysia ha richiamato l'attenzione sulle gravi difficoltà di ordine pratico che un periodo così breve potrebbe far sorgere nei suoi confronti.

La Comunità ha espresso la propria comprensione.

Bruxelles, 22 novembre 1982

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE I TESSUTI BATIK ED I RELATIVI PRODOTTI

A. La Comunità e la Malaysia concordano che il tessuto artigianale Batik è ottenuto mediante un procedimento tradizionale di applicazione dei vari colori o tonalità alle stoffe decolorate o bianche. Il procedimento si svolge a mano, in tre fasi:

- a) paraffinatura (si esegue a mano sulla stoffa);
- b) tintura o pittura (applicazione del colore con il tradizionale metodo artigianale di tintura o mediante pittura a mano);
- c) deparaffinatura (mediante bollitura della stoffa).

Le tre fasi si ripetono per ciascun colore e ciascuna tonalità del disegno sul tessuto.

B. Le parti concordano inoltre le seguenti disposizioni:

1. Le competenti autorità comunitarie accettano come prodotti del tradizionale folclore artigianale ai sensi dell'articolo 1 lettera c) del protocollo B tutti i tessuti Batik a prescindere dal metodo di fabbricazione dei medesimi, nonché tutti gli articoli ottenuti o confezionati con i tessuti suddetti, cuciti a mano o con una macchina azionata a mano o a pedale, con il tradizionale procedimento Batik come descritto al punto A) di cui sopra e fermo restando il rilascio di un'opportuna certificazione da parte delle competenti autorità malesi.
2. Le competenti autorità malesi rilasciano un certificato conforme al modello allegato al protocollo B) per i tessuti Batik o i relativi prodotti soltanto quando detti tessuti o prodotti sono stati ottenuti mediante i procedimenti di cui al paragrafo precedente, incluso in particolare il tradizionale procedimento artigianale Batik.

Fatto a Bruxelles, 22 novembre 1982

Per la Comunità economica europea

Per il governo della Malaysia